

**REGIONE
PUGLIA**

**REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
DIREZIONE**



Al Sindaco di Polignano a Mare
comune.polignano@anutel.it

Presidente Regione Puglia
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: progetto di riqualificazione e valorizzazione area Costa Ripagnola tramite recupero architettonico dei trulli a destinazione turistico – alberghiera, delle aree archeologiche e del sistema ambientale e vegetazionale e realizzazione di attrezzature per il tempo libero e la balneazione.

Riscontro note del Comune di Polignano a Mare prot. n. 28219 del 26 luglio 2019 e prot. n. 29242 del 2 agosto 2019.

Con riferimento alla nota prot. n. 28219 del 26 luglio 2019 ed alla successiva prot. n. 29242 del 2 agosto 2019, con cui il Comune di Polignano ha contestato la convocazione della seduta di conferenza di servizi istruttoria celebratasi in data 29 luglio 2019 ed avente ad oggetto l'avvio del procedimento per l'istituzione del parco naturale "*Parco costiero di Polignano a Mare*", si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si osserva che il medesimo Comune ha preso parte alla citata seduta potendo visionare la documentazione relativa alla nota di indizione, in quanto la stessa è stata pubblicata sul sito istituzionale della Regione Puglia al link http://pugliacon.sit.puglia.it/Documenti/Allegati/elaborati_proposta_piano_pn_gargano.zip in data 19 luglio 2019, vale a dire il medesimo giorno in cui è stata trasmessa la nota di indizione della seduta di conferenza dei servizi che, solo per un mero errore materiale, era priva dell'indicazione del link ove poter visionare tutta la documentazione in argomento. Peraltro, proprio per ovviare a tale inconveniente, con PEC del 22 luglio 2019 è stata data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della stessa al precitato link.

Si ritiene inoltre che la prima nota del Comune datata 26 luglio sia intempestiva rispetto all'oggetto ("*richiesta differimento convocazione*"), atteso che la stessa è pervenuta solo in data 26 luglio (venerdì) con protocollo in uscita delle ore 14.39 in previsione della seduta di CdS indetta per il giorno 29 (il lunedì successivo), rendendo di fatto impossibile l'accoglimento della richiesta ivi svolta. Quand'anche nel merito tale richiesta fosse stata ritenuta accoglibile (e tale non è per le ragioni che si esporranno nel seguito), il rinvio richiesto, di contro, avrebbe potuto compromettere e/o limitare i diritti di partecipazione degli altri soggetti pur invitati a prendervi parte.

In subordine e nel merito si deduce ancora:

- 1) la conferenza inerente al procedimento in parola è inequivocabilmente di tipo istruttorio ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 19/1997 e dell'art. 14 comma 1 della legge n. 241/1990 e smi: tale ultimo articolo disciplina le modalità di svolgimento della conferenza di tipo istruttorio prevedendo che alla stessa si applichino le regole previste dall'art. 14 bis (in tema di conferenza dei servizi decisoria in forma


www.regione.puglia.it

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Via G. Gentile n. 52 - Bari

PEC: dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it



semplificata o asincrona), fatte comunque salve "... modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente";

- 2) in ogni caso, la seduta di conferenza celebratasi il giorno 29 luglio 2019, cui – si ripete- il Comune ha partecipato, non è stata conclusiva: al contrario, essa ha avuto un chiaro contenuto meramente preparatorio, cioè di programmazione dell'iter dei lavori ancora a svolgersi; di talché il Comune di Polignano ha avuto e dispone ancora di tutto il tempo necessario ad esaminare i documenti, compiere le valutazioni ed esprimere le eventuali determinazioni a riguardo;
- 3) peraltro, ai sensi dell'art. 14 bis comma 2 L. n. 241/1990 e smi, il termine per richiedere integrazioni e chiarimenti (lett. a) non sposta il termine finale di conclusione della CdS né quello conclusivo del procedimento (salvo un'eventuale sospensione ai sensi dell'art. 2 comma 7 della L. n. 241/1990 e smi), né può comportare un automatico differimento della data prevista per lo svolgimento della prima riunione della conferenza. Ne consegue che, pur volendo ipotizzare una proroga del termine perentorio di 10 giorni previsto dalla l.r. n. 19/1997 determinata dalla mancata trasmissione iniziale della documentazione (che, come chiarito, non ricorre nel caso di specie), questa non comporterebbe in nessun caso l'obbligo di differimento della data di convocazione della conferenza inizialmente prevista. Vieppiù che, alla data odierna, codesto Comune non si è avvalso della facoltà di richiedere chiarimenti o integrazioni documentali, pur essendo – alla data di trasmissione della nota del 26 luglio - ancora in tempo per farlo;
- 4) quanto alla rimarcata esigenza di informazione e di partecipazione del pubblico (per la quale è stata impropriamente evocata la legge regionale n. 28/2017), si fa presente che tale esigenza è stata ampiamente assolta e garantita avendo invitato alla seduta del 29 luglio non solo gli attori esplicitamente enunciati nella l.r. n. 19/1997 ma anche ulteriori soggetti, al manifesto fine di non circoscrivere detto invito solo ai primi. Inoltre nelle successive fasi propedeutiche alla redazione del "Piano per il parco", come previsto dall'art. 20 l.r. n. 19/1997, anche in attuazione e conformità all'art. 12 L. n. 394/1991 e smi, saranno coinvolte le comunità locali interessate dalla istituzione dell'area protetta.

Tanto si doveva in riscontro alle note in epigrafe esplicitate.

Il Dirigente della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio

Ing. Barbara Loconsole

Il Direttore del Dipartimento

Ing. Barbara Valenzano